

TI_GERICHTE 90.2002.115 vom 28. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2002.115

FR: TI_GERICHTE 90.2002.115 du 28 février 2003

IT: TI_GERICHTE 90.2002.115 del 28 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 38

cpv. 1 e cpv. 4 lett. b LALPT). Non è tuttavia ricevibile la messa in discussione della nuova pianificazione della località _____ - _____ approvata dal Consiglio di Stato. L'insorgente non l'ha contestata in prima sede, per cui un'eventuale domanda di annullamento dell'attribuzione dell'area in oggetto alla zona residenziale estensiva sarebbe inammissibile, in quanto nuova (art. 63 cpv. 2 PAmM). 2. 2.1. Giusta l'art. 7 LTagr la diminuzione di aree agricole ai sensi dell'art. 5 della stessa legge può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica dei pertinenti strumenti pianificatori. La diminuzione delle aree agricole di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 LTagr, ossia delle superfici per l'avvicendamento colturale e degli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità, deve inoltre essere compensata dall'ente pianificante (art. 8 LTagr). La compensazione dev'essere, di principio, reale (art. 9 LTagr). Qualora questa fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo (art. 10 LTagr). La forma e l'entità della compensazione sono fissati dall'autorità di approvazione del piano di utilizzazione con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste dalla relativa procedura (art. 13 cpv. 1 LTagr). Nel caso del piano regolatore questa autorità è, pertanto, il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT). 2.2. In concreto, l'insorgente ha chiesto al Consiglio di Stato, e ribadito in questa sede, di mettere il contributo pecuniario sostitutivo a carico dei proprietari dei terreni posti in località _____ - _____ che sono stati inseriti nella zona residenziale estensiva. Ora, tuttavia, come com'è appena stato spiegato, la competenza di determinare tale tipo di compensazione a seguito della diminuzione dell'area agricola appartiene esclusivamente al Governo. Non è dunque il consiglio comunale, che adotta il piano regolatore in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 LALPT, a dover fissare il contributo sostitutivo: ed, in effetti, il consiglio comunale di _____ non lo ha fissato. Anziché entrare nel merito del gravame di _____ il Consiglio di Stato lo avrebbe pertanto dovuto dichiarare irricevibile, in assenza di una decisione - su questo punto - da parte del legislativo comunale che potesse essere impugnata seguendo la via del ricorso contro l'adozione del piano regolatore (art. 35 cpv. 1 LALPT). 2.3. Il gravame di _____ avrebbe ad ogni buon conto dovuto esser respinto anche nel merito. Intanto, come ha considerato il Consiglio di Stato, l'art. 11 cpv. 2 LTagr vigente al momento della risoluzione impugnata negava espressamente la possibilità, per l'ente pianificante, di rivalersi sui proprietari dei fondi interessati dal provvedimento allo scopo di recuperare, presso gli stessi, il contributo pecuniario sostitutivo versato all'apposito fondo

cantonale. L'art. 11 LTagr è frattanto stato modificato in parziale accoglimento dell'iniziativa parlamentare 5 giugno 2000 presentata nella forma elaborata da _____ e confirmatari. Il nuovo capoverso 1 della norma, approvato dal Gran Consiglio nella seduta del 15 maggio 2002, sancisce il diritto di regresso dell'ente pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative nei confronti dei proprietari dei fondi interessati. Tale diritto può essere esercitato sino a concorrenza della metà del contributo o dell'indennità versati (nuovo capoverso 2). La novella legislativa è entrata in vigore il 1. settembre 2002 (BU 2002, 209). Secondo la norma transitoria adottata contestualmente alla stessa, il nuovo art. 11 LTagr trova applicazione per le diminuzioni dell'area agricola decise dal comune dopo la sua entrata in vigore, ossia dopo il 1 settembre 2002. La modifica dell'art. 11 LTagr non trova pertanto applicazione nel caso in esame. 2.4. Sia infine soggiunto, per completezza, che anche se fosse stato applicabile l'art. 11 LTagr nella nuova versione, recentemente entrata in vigore, il gravame avrebbe dovuto comunque sia essere respinto. Nel caso in esame, diversamente da quanto temuto delle autorità comunali il Consiglio di Stato ha difatti ritenuto soddisfatto il principio della compensazione reale giusta l'art. 9 LTagr, attraverso il cospicuo recupero di territorio agricolo ricavato dallo stralcio della zona AP-EP (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.5.1, lett. d, pag. 16 seg.; inoltre la risposta 15 ottobre 2002 della divisione della pianificazione territoriale, pag. 2). Il comune di Lugaggia non dovrà pertanto versare un contributo pecuniario sostitutivo in relazione alla delimitazione della nuova zona edificabile residenziale estensiva in località _____ - _____. Non entra pertanto in linea di conto nemmeno un regresso del comune nei confronti dei proprietari dei fondi inclusi in tale zona edificabile. 3. La tassa di giustizia dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: - _____, _____ - Municipio di _____, _____ - Divisione della pianificazione territoriale, _____, _____ - Consiglio di Stato, Residenza governativa, _____ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.